




**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

COMUNE DI POMPEI
REGISTRO UFFICIALE
N. 0034106/U
del 02/07/2019 - 12:26



ORDINANZA N. 114

IL SINDACO E IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 01/02/2019 è stato deciso di presentare al Consiglio Comunale proposta di deliberazione per l'avvio delle procedure volte alla cessazione dell'attività ordinaria dell'Aspide;
- con la successiva delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07.02.2019, è stato dato mandato a tutti i Dirigenti del Comune di Pompei, ognuno per quanto di competenza, di avviare le procedure per la cessazione dell'attività ordinaria dell'Azienda Speciale Aspide;
- con la stessa Delibera veniva stabilito che le procedure sopra richiamate si sarebbero dovute completare entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.

RISCONTRATO CHE:

- il Dirigente VI settore, al fine di determinarne le condizioni strutturali, statiche e l'indice di vulnerabilità sismica nella sua configurazione attuale del fabbricato sito alla via Lepanto n. 235, in cui viene esercitata l'attività di "Casa di Riposo Borrelli", ha provveduto ad incaricare una società di ingegneria;
- dalle analisi eseguite è emersa una situazione di pericolosità.

PRESO ATTO

- del verbale della riunione tenutasi il 20/05/2019 ad oggetto "Azienda Speciale Aspide e Casa di Riposo Borrelli" in cui veniva, tra l'altro, deciso di adottare un'ordinanza di interdizione dell'uso del fabbricato, e che entro il 30 giugno 2019 gli ospiti della Casa di Riposo Borrelli venissero collocati in altre strutture;
- della nota prot. 20101/19 con la quale il Dirigente VI settore sintetizzava i risultati delle indagini diagnostiche che hanno determinato le condizioni statiche e la vulnerabilità sismica del fabbricato.

CONSIDERATO

- che le prove eseguite sul calcestruzzo hanno evidenziato un degrado del materiale in termini di carbonatazione abbastanza elevato;
- le resistenze ottenute sul calcestruzzo tendono a valori limite dell'utilizzo del materiale;
- la crisi di alcuni elementi già per soli carichi gravitazionali;
- che per le parti in muratura è riscontrata crisi soprattutto in prossimità di luoghi posti in adiacenza a vani di apertura;
- che la struttura portante del fabbricato risulta non adeguata avendo un coefficiente di sicurezza minimo, assai inferiore all'unità.

RITENUTO

- che gli esiti delle verifiche eseguite permettono di stabilire all'attualità i provvedimenti da adottare affinché l'uso della struttura possa essere conforme ai criteri di sicurezza della vigente normativa;
- l'avanzamento del degrado determina l'accelerazione della ulteriore riduzione dei parametri di resistenza dei materiali costituenti il manufatto, con il possibile verificarsi dello scenario rappresentato di crisi per carichi statici, anche nelle condizioni attuali di utilizzo del fabbricato;
- fino all'esecuzione e all'adeguamento delle condizioni di sicurezza della struttura, di intervenire a tutela dell'incolumità pubblica e dell'integrità fisica della cittadinanza e degli ospiti della "CASA DI RIPOSO BORRELLI".

VISTO

- il provvedimento di sospensione di autorizzazione prot. 19268 del 18/06/2019 a firma del dirigente del

settore amministrativo Ambito Territoriale n.32;

- l'art. 50 del D.lgs. 267 e art. 54 c. 4 del D.Lgs. 267/00;
- il citato art. 50 si ricollega all'art. 54, comma 4, del medesimo D. Lgs. 267/2000 il quale, nella formulazione introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 92/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 125/2008, stabilisce che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

ORDINA

1. l'immediato sgombero dell'intero immobile sito in Pompei alla via Lepanto n. 235 denominato "Casa di Riposo Borrelli" in esso inclusa l'area pertinenziale del fabbricato, a tutela della pubblica e privata incolumità;
2. a far data dal 15.07.2019, l'assoluto divieto di accesso all'immobile sito in Pompei alla via Lepanto n. 235 denominato "Casa di Riposo Borrelli" in esso inclusa l'area pertinenziale del fabbricato, salvo gli accessi del personale autorizzato, purché detti accessi avvengano in condizione di rispetto della normativa di sicurezza del Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, e delle prescrizioni contenute nel piano comunale di prevenzione e protezione dei lavoratori.

DISPONE

- l'assoluto divieto di accesso all'immobile sito in Pompei alla via Lepanto n. 235 denominato "Casa di Riposo Borrelli" in esso inclusa l'area pertinenziale del fabbricato, salvo gli accessi del personale autorizzato per esperire gli interventi di verifica e/o manutenzione, purché detti accessi avvengano in condizione di rispetto della normativa di sicurezza del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- che il Dirigente IV Settore Comando Polizia Municipale, d'intesa con il VI Settore, assumi i più opportuni provvedimenti utili e necessari affinché sia impedito l'accesso al fabbricato e all'area pertinenziale adiacente, mediante il posizionamento di adeguati sistemi di chiusura.

CHE il Dirigente del IV settore Comando Polizia Municipale vigili affinché sia rispettata la presente Ordinanza, anche assumendo i più opportuni provvedimenti che si rendano utili e necessari affinché sia impedito l'accesso al fabbricato e all'area pertinenziale adiacente.

CHE la presente ordinanza abbia durata ed efficacia sino agli interventi di messa in sicurezza ed all'esecuzione degli opportuni interventi di consolidamento dell'immobile.

CHE la presente ordinanza venga notificata al liquidatore dell'Azienda Speciale ASPIDE dott. Giuseppe Crescitelli.

CHE la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, sul sito del Comune e su Amministrazione trasparente, nonché affissa presso l'area interessata.

CHE i settori competenti, VI Settore Tecnico, III Settore Servizi Sociali e IV Settore Polizia Municipale, ciascuno per le proprie competenze si adoperino tempestivamente per l'esecuzione della presente Ordinanza con le relative azioni e atti gestionali.

Trasmette la presente al Dirigente VI Settore Tecnico, al Dirigente III Settore ed al Dirigente IV Settore Polizia Municipale.

SI INFORMA che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Campania entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Dirigente VI Settore



Il Sindaco

